Agris
Agenzia regionale
per la ricerca in agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

INDICE

Regolamento del programma di Riproduzione pag. 2

Parte generale

A – Centri di produzione di materiale seminale pag. 4

B – Centri di inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato pag. 10

C – Recapiti di materiale seminale e/o embrioni ed ovociti equini e/o asinini pag. 14

D – gruppi di raccolta embrioni per la specie equina e/o asinina pag. 17

E – Centri di produzione di embrioni equini e asinini pag. 20

Parte speciale

Regolamento della Campagna di fecondazione pag. 25

Allegati

Campagna di fecondazione Stagione 2011 pag. 28

A – Classificazione stalloni pag. 29

B – Oneri servizi di fecondazione per riproduttori operanti in F.A. con seme fresco - refrigerato e monta naturale pag. 31

C – Oneri servizi di fecondazione per riproduttori operanti in F.A. con seme congelato pag. 35

D – Elenco Veterinari fecondatori pag. 37

E – Elenco Operatori di F.A. laici pag. 39

Modulistica pag. 40

Agris Sardegna
Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy)
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6
tel. 079 3750300, fax 079 389450
C.F. e P.I. 02270290907
www.sardegnaagricoltura.it

Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico
Department of Research for Horses
Ozieri, Piazza Duchessa Borgia n° 4
tel. 079 781600, fax 079 786624

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIPRODUZIONE

Il presente Regolamento disciplina e riordina le norme attività pubbliche che regolano la riproduzione equina ed asinina nel territorio della Regione Sardegna, già affidate mediante la delibera della GR 4/35 del 1995 all'ex Istituto Incremento Ippico della Sardegna le cui funzioni sono attualmente assegnate al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico (DIRIP) dell'Agenzia Agris Sardegna.

Esso si riferisce ai soggetti equidi riproduttori operanti nei limiti della Regione Sardegna iscritti ai competenti Libri Genealogici o al Registro Anagrafico delle razze riconducibili a gruppi etnici locali o anche a quei riproduttori d'interesse locale non iscritti ad alcun Libro Genealogico né Registro anagrafico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

Per quanto non esplicitamente espresso si rimanda alla Normativa nazionale di riferimento derivante dalla Legge 30/91 e successivi decreti, regolamenti e circolari ed all'osservanza delle collegate Direttive Comunitarie.

****

PARTE GENERALE

A) Requisiti dei Centri di produzione di materiale seminale

1. I centri di produzione dello sperma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono:

a) essere posti, in permanenza, sotto la Direzione sanitaria di un veterinario responsabile, regolarmente abilitato all'esercizio della professione, iscritto ad un Ordine Professionale e provvisto di codice regionale per l'esercizio della Fecondazione Artificiale;

b) essere in possesso di un certificato dell' Azienda Sanitaria Locale di competenza per territorio, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita';

c) disporre di:

1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per il benessere degli animali, con possibilità d' isolamento degli animali stessi;

2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;

4) un locale per la conservazione del materiale seminale;

5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;

d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovino al di fuori del centro;

e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;

f) disporre di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal Veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro medesimo;

g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

i) disporre di locali o ambienti d' isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;

l) disporre, qualora si provveda ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.M. 403/2000, alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei all' inseminazione.

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire un Centro di Produzione dello sperma equino, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, Piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di € 300,00 sul ccp. n° 12761078 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico**, per l'istruzione della pratica. Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** provvederà contestualmente al rilascio dell'autorizzazione anche all'attribuzione del relativo codice univoco nazionale.

In particolare nelle domande per l' autorizzazione devono comunque essere ben espressi:

a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

b) nome e cognome, dati anagrafici ed indirizzo del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro allegando autocertificazione con l'espressa indicazione del possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, con l'esclusione delle lauree di primo livello, iscrizione ad Albo Professionale e relativo numero d'Ordine, codice univoco nazionale per l'esercizio della fecondazione artificiale

c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

d) elenco dei recapiti collegati;

e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza) con impegno formale alla comunicazione costante alle competenti autorità sanitarie ed al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** delle eventuali variazioni in entrata ed in uscita;

f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** può, in qualunque momento, revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Nell'autorizzazione deve essere fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, all' ubicazione del medesimo ed alle specie trattate (equina e/o asinina).

Obblighi dei centri di produzione del materiale seminale

I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:

a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse da quella equina ed asinina; tuttavia, possono essere ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempre che essi non rappresentino fonte d' infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro.

b) mantenere esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi o di effettuazioni di esami di valutazione finalizzati alla compravendita dei riproduttori;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria, tanto in regime ordinario che in condizioni di emergenza legate alla gestione di epidemie o altro rischio sanitario;

d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria e norme correlate;

e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Sanità;

f) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria dell'impianto;

g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico**;

h) annotare, su apposito registro, o su data base informatizzato, per ciascuno dei riproduttori presenti: la razza, anno di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);

i) tenere un registro (o data base) con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore e delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);

l) tenere un registro cronologico (o data base) di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Detto registro può essere sostituito, per il materiale seminale in uscita dai bollettari numerati e vistati con le matrici dei certificati di accompagnamento del materiale seminale, che debbono essere conservati per dieci anni. A corredo di detti bollettari devono essere allegati i moduli giornalieri di registrazione che possono sostituire debitamente numerati e vistati il registro di cui al precedente comma i). Analogamente deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione. Tali informazioni o, direttamente, la stampa di backup dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno);

m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in provette o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), razza, matricola e/o nome del riproduttore;

n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate.

o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene.

p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale; qualora esista una coincidenza fra Centro di Produzione e Recapito del materiale seminale esso può sottostare dal punto di vista della responsabilità sanitaria e gestionale al Veterinario responsabile della Direzione sanitaria secondo quanto previsto al precedente art.1 punto a). Nel caso di gestione separata, in ogni caso, il gestore del Recapito come indicato nelle specifiche norme d'attuazione, dovrà in ogni modo ottemperare alle norme stabilite dal Direttore Sanitario del Centro di Produzione ed a quelle più generali prescritte dalle autorità sanitaria competenti per territorio.

q) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, cosi' come disciplinato dall'articolo 37 del Decreto 19 Luglio 2000 n.403.

Al **Dipartimento di Ricerca**
per l'Incremento Ippico
P.zza Duchessa Borgia,4
07014 OZIERI

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Centro di produzione di materiale seminale equino e/o asinina

|_| **rinnovo** |_| **nuova autorizzazione** *(barrare la voce che interessa)*

Il sottoscritto
(*generalità del richiedente*) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE *(compilare se occorre)*

Ragione sociale
Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)
Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)
P.IVA

C H I E D E

di essere autorizzato a gestire per il quinquennio |__|__|\|__|__|

un **Centro di produzione del materiale seminale equino e/o asinino**

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità

- che il centro è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____ località _____ via _____ tel. n. _____ fax _____ indirizzo web _____ e-mail _____;

- che presso il Centro, come sopra individuato, funzioneranno riproduttori maschi, come specificato nell'elenco allegato;

- che il responsabile della gestione sanitaria del Centro è il medico veterinario dott. _____ nato a _____ prov. _____ il _____ /_____ /_____ residente a _____ prov. _____ via _____ Partita IVA _____o C.F._____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____ con il numero_____;

- che al Centro di produzione di materiale seminale equino è annesso, ma funzionalmente ben distinto

D I C H I A R A

inoltre d'impegnarsi a:

a) non ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diverse da quella equina ed asinina;

b) utilizzare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;

c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria, tanto in regime ordinario che in condizioni di emergenza legate alla gestione di epidemie o altro rischio sanitario;

d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria e norme correlate;

e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Sanità;

f) comunicare al **Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico** (**DIRIP**) l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;

g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicare tempestivamente al **DIRIP** ogni variazione apportata;

h) annotare, su apposito registro o su supporto informatico, per ciascuno dei riproduttori presenti: la razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale. Tali informazioni o la relativa stampa dal supporto informatico dovranno a cadenza semestrale (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) essere trasmesse al DIRIP;

i) tenere un registro (in formato cartaceo o in supporto informatico) con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita. Tali informazioni o la relativa stampa dal supporto informatico dovranno a cadenza semestrale (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) essere trasmesse al DIRIP;

l) tenere un registro cronologico (in formato cartaceo o in supporto informatico) di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale refrigerato da quello congelato: nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale eventualmente proveniente da altri Centri di produzione. Tali informazioni o la relativa stampa dal supporto informatico dovranno a cadenza semestrale (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) essere trasmesse al DIRIP;

m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in provette o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza, matricola e/o nome del riproduttore;

n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo qunato previsto dall'art. 37 comma 1 D.M. 403/2000.

o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi della partita cui il materiale seminale appartiene.

p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora si distribuisca direttamente il materiale seminale;

q) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, cosi' come disciplinato dall'articolo 37 del Decreto 19 Luglio 2000 n.403.

r) comunicare tempestivamente al DIRIP ogni variazione relativa ai riproduttori presenti;

s) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;

t) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione

A L L E G A

1. Elenco dei riproduttori impiegati nel Centro specificando i seguenti dati:

NOME	N. MATRICOLA	ANNO DI NASCITA	RAZZA	PADRE	MADRE	ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO O CERTIFICATO GENEALOGICO

2. Descrizione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali e delle attrezzature

3. Relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature.

4. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della struttura rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

5. Elenco dei recapiti collegati

6. Ricevuta del versamento di **€ 300,00** sul conto corrente postale n°12761078 intestato al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.

7. Certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante

8. Certificato di residenza di tutti i componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione ed il Certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero della camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto, qualora il richiedente sia una società, un' impresa, un'associazione o un consorzio.

Luogo e data Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

B) Requisiti dei Centri o Stazioni di Inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato.

Le stazioni d'inseminazione artificiale per gli equini devono svolgere unicamente attività rivolte alla riproduzione equina, impiegando materiale seminale refrigerato o congelato per l'inseminazione delle fattrici accolte nelle proprie strutture. Queste stazioni possono essere abbinate a centri di produzione dello sperma, a recapiti o a stazioni di monta naturale, a condizione che risultino da questi ben separati dal punto di vista funzionale.

Poiché in dette strutture si concentrano per l'inseminazione fattrici provenienti da allevamenti diversi, è richiesta la presenza di un veterinario responsabile della conduzione sanitaria del Centro.

Ogni stazione deve:

1. Possedere gli ovvi requisiti di igiene e salubrità
2. Essere fisicamente separata dal resto della struttura
3. Comprendere un locale per l'inseminazione delle fattrici con dispositivi per il contenimento delle stesse (almeno un travaglio)
4. Comprendere un deposito da destinare allo stoccaggio del seme congelato in crio-contenitori per azoto liquido, con opportuna cubatura ed aerazione e sempre in condizioni tali che non venga superata la temperatura di 50°C
5. Essere dotata di box per la pensione fattrici, strutturalmente adeguati e in numero confacente alle esigenze dell'Inseminazione artificiale con seme congelato (non meno di cinque box).
6. Comprendere un locale ad uso laboratorio con i seguenti requisiti:
    - acqua corrente calda e fredda;
    - un bagno maria termostatato a 37°C per lo scongelamento delle paillette;
    - un microscopio ottico per la verifica della buona conservazione della dose;
    - un dispositivo termostatato per il mantenimento a 37°C di tutti i materiali che entrano in contatto con il seme;
    - uno o più criocontenitori di azoto liquido per lo stoccaggio delle paillette;
    - un piccolo frigorifero con congelatore per il mantenimento del materiale refrigerato a 4°C e per il congelamento dei "ballast bags" per i dispositivi di trasporto tipo "Equitainer";
    - almeno due dispositivi di trasporto tipo "Equitainer" completi per ogni Centro d'inseminazione per gli scambi con i Centri di Produzione

Dal punto di vista della gestione organizzativa, ogni Centro d'inseminazione dove venga detenuto del seme equino congelato dovrà essere dotato di un apposito registro (o di un software) di carico e scarico, perfettamente aggiornato con l'indicazione del numero di dosi stoccate, del nome dello\degli stalloni, le date di carico e le date di prelevamento delle singole dosi. Tale registro o, direttamente, la stampa di backup del software dovranno essere trasmesse al DIRIP a cadenza semestrale (scadenze 31.01 e 31.07 di ogni anno).

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire una stazione d'inseminazione artificiale equina, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di **€ 300,00** sul ccp. n° 00149220907 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per l'istruzione della pratica.

Obblighi

Il gestore della stazione d'inseminazione artificiale è tenuto a:

- registrare la movimentazione delle fattrici in entrata ed in uscita, riportando per ogni animale le generalità del proprietario;
- registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi Certificati d'intervento fecondativo (CIF);
- disporre di un registro riportante razza o tipo genetico ed identificazione dei riproduttori maschi da cui proviene il materiale seminale utilizzato;
- rilasciare al proprietario copia del CIF;
- conservare tutta la modulistica per almeno tre anni;
- uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti Aziende USL, in materia di profilassi e polizia sanitaria;
- rendere pubbliche le tariffe per le dosi di materiale seminale dei singoli riproduttori utilizzati nella stazione.

Al **Dipartimento di Ricerca**
per l'Incremento Ippico
P.zza Duchessa Borgia,4
07014 OZIERI

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con utilizzo di materiale seminale refrigerato e/o congelato

|_| **rinnovo** |_| **nuova autorizzazione** *(barrare la voce che interessa)*

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE *(compilare se occorre)*

Ragione sociale
Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)
Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)
P.IVA

C H I E D E

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|\|_|_|

una Stazione d'inseminazione artificiale equina con seme refrigerato e congelato.

A tal fine dichiara

- che la stazione è ubicata nel Comune di _____ provincia di _____
  località _____ via _____
  tel. n. _____ fax _____
  indirizzo web _____ e-mail _____;

- che il responsabile dell'operatività della stazione è il medico veterinario dott. _____
  nato a _____ prov. _____ il _____ /_____ /_____
  residente a _____ prov. _____ via _____
  Partita IVA _____o C.F._____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____ con il numero_____;

- che la stazione di inseminazione artificiale è annessa ma funzionalmente ben distinta da:
  a) Centro di produzione di materiale seminale _____
  b) Recapito _____
  c) Stazione di monta naturale equina _____
  (cancellare gli impianti non attinenti)

- che presso la stazione come sopra individuata funzioneranno riproduttori maschi come da specifica domanda inoltrata per il rilascio dei documenti di fecondazione;
- di essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di I° grado (o diploma equivalente);
- che il personale impiegato nella stazione di fecondazione artificiale è qualificato per le specifiche mansioni;
- che la stazione dispone di locali e attrezzature adeguate alla conservazione del materiale seminale refrigerato o congelato;

- che la stazione dispone di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma ben distinto da essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione;
- che la stazione è in grado di assicurare un'assistenza veterinaria continuativa e qualificata;
- che la stazione risponde alle vigenti disposizioni sul benessere animale.

D I C H I A R A

inoltre, d'impegnarsi a:

- registrare la movimentazione delle fattrici in entrata ed in uscita, riportando per ogni animale le generalità del proprietario;
- registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi Certificati d'intervento fecondativo (CIF), nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice inseminata, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- disporre di un registro riportante razza o tipo genetico ed identificazione dei riproduttori maschi da cui proviene il materiale seminale utilizzato;
- rilasciare al proprietario copia del CIF;
- conservare tutta la modulistica per almeno tre anni;
- uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti Aziende USL, in materia di profilassi e polizia sanitaria;
- rendere pubbliche le tariffe per le dosi di materiale seminale dei singoli riproduttori utilizzati nella stazione, comunicando al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna le eventuali variazioni;
- denunciare, anche attraverso il Veterinario responsabile, la comparsa sulle fattrici presenti presso la stazione di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e\o diffusiva;
- comunicare entro 30 gg. dalla sostituzione, la variazione del nominativo del Veterinario responsabile della stazione
- non mantenere, a nessun titolo, all'interno delle strutture di pertinenza della stazione, maschi interi sessualmente maturi;
- vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse da quella equina ed asinina; tuttavia, possono essere ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale della stazione, sempre che essi non rappresentino fonte d'infezione per le fattrici stabulate presso la stazione;
- tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato da quello congelato;
- comunicare tempestivamente al DIRIP ogni variazione relativa ai riproduttori presenti;
- consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;
- sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione

Allega:

1. Relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della istituenda stazione d'inseminazione artificiale
2. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della struttura rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio
3. L'elenco dei recapiti da cui proviene il materiale seminale impiegato
4. Ricevuta del versamento di **€ 300,00** sul conto corrente postale n°12761078 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.
5. Certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante
6. Certificato di residenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero della camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto, qualora il richiedente sia un'associazione, una società, un'impresa o un consorzio.

Luogo e data Firma autenticata

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

C) Requisiti dei Recapiti di materiale seminale e/o embrioni ed ovociti equini e/o asinini (L.30/91 e D.M. 172/94).

I recapiti di materiale seminale equino provvedono alla conservazione e distribuzione del materiale seminale e/o embrioni ed ovociti equini ed asinini.

Essi possono operare esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna in funzione delle caratteristiche e delle esigenze zootecniche della regione Sardegna.

Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

Ogni recapito deve:

1. Possedere gli ovvi requisiti d'igiene e salubrità dei locali;
2. Essere posto sotto la Direzione di un esperto zootecnico in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario; nel caso che il recapito sia annesso ad un centro di produzione del materiale seminale regolarmente autorizzato, la gestione può contestualmente essere affidata al Direttore Sanitario del Centro, al quale dovrà comunque rispondere il responsabile del recapito nel caso di gestioni separate
3. Disporre di appositi locali, ben aerati e dotati di finestra e ventola di aspirazione dei fumi di azoto, con pareti lavabili, servizi igienici e contenitori idonei alla conservazione ed alla manipolazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.
4. **Stoccare esclusivamente materiale seminale e/o embrioni appartenenti alla specie equina e/o asinina**

Autorizzazione

Chiunque intenda gestire un recapito di materiale seminale e/o di embrioni ed ovociti equini e/o asinini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di **€. 300,00** sul ccp. n° 12761078 intestato al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per l'istruzione della pratica.

Obblighi

Il gestore del recapito, pena la revoca dell'autorizzazione, è tenuto a:

a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri **nazionali** di produzione ed importazione di materiale seminale o di embrioni ed ovociti con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni ed ovociti tra recapiti e' consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

b) tenere un registro cronologico (o un software) di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;

c) comunicare trimestralmente al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

d) rendere pubblico il prezzo per dose di materiale seminale e/o embrioni per ciascun riproduttore e comunicarlo al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna;

e) distribuire materiale seminale e/o embrionale esclusivamente ad allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31 del DM 403 del 19 luglio del 2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);

f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene.

g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;

h) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Al **Dipartimento di Ricerca**
per l'Incremento Ippico
P.zza Duchessa Borgia,4
07014 OZIERI

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Recapito di materiale seminale e/o embrioni per la specie equina e/o asinina

|_| **rinnovo** |_| **nuova autorizzazione** *(barrare la voce che interessa)*

Il sottoscritto
(*generalità del richiedente*) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE *(compilare se occorre)*

Ragione sociale
Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)
Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)
P.IVA

C H I E D E

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|\|_|_|

un recapito di materiale seminale equino e/o di embrioni equini e/o asinini

A tal fine dichiara

- che il recapito è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____
  località _____ via _____
  tel. n. _____ fax _____
  indirizzo web _____ e-mail _____;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____

- che il responsabile del recapito è il sig./dott. _____ nato a _____ prov. _____ il _____ /_____ /_____ residente a _____ prov. _____ via _____ Partita IVA _____o C.F._____;

D I C H I A R A

inoltre d'impegnarsi a:

a) detenere e distribuire materiale seminale e/o embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione ed importazione dello sperma o di embrioni ed ovociti con i quali il recapito intende formalmente collegarsi ed i cui nominativi e numeri univoci nazionali dovrà comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna;

b) tenere un registro cronologico (o un software) di carico e di scarico separati per materiale seminale e/o materiale embrionale, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;

c) comunicare semestralmente (entro il 31.01 ed il 31.07 di ogni anno) al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna il numero di dosi di materiale seminale e/o embrioni, distinti per riproduttore, distribuiti ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

d) rendere pubblico il prezzo per dose di materiale seminale e/o embrioni per ciascun riproduttore e comunicarlo al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna;

e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente ad allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31 del DM 403 del 19 luglio del 2000 o ad altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);

f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene;

g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori tutte le informazioni tecniche utili per il corretto impiego del materiale e per la conoscenza del settore;

h) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni, nonché consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può' effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

i) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione.

A l l e g a:

1. Ubicazione, descrizione dei locali e relativi estremi catastali
2. Relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature dell'istituendo recapito
3. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della struttura rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio
4. l'elenco dei Centri nazionali di produzione ed importazione del materiale seminale, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni, dai quali provengono il materiale seminale e gli embrioni distribuiti;
5. ricevuta del versamento di **€ 300.00** sul conto corrente postale n°12761078 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per le spese di istruttoria;
6. Certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante
7. Certificato di residenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero della camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto, qualora il richiedente sia una società, un' impresa, un'associazione o un consorzio.

Luogo e data Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

D) Requisiti dei gruppi di raccolta embrioni per la specie equina e/o asinina

I gruppi di raccolta degli embrioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna.

I gruppi devono possedere i seguenti requisiti:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo, del trattamento e dello stoccaggio degli embrioni;

b) disporre di strutture di laboratorio che consentano l'esame, il trattamento ed il confezionamento degli embrioni e comprendano almeno un'area di lavoro, un microscopio ed un impianto criogenico;

c) disporre di:

1) un locale destinato al trattamento degli embrioni, adiacente, ma fisicamente separato, dal luogo di accoglimento degli animali donatori;

2) un locale o di un ambiente per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti e del materiale utilizzato per il prelievo degli embrioni;

d) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità, così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

Autorizzazione

Chiunque intenda gestire un Gruppo di raccolta di embrioni ed ovociti equini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e/o dei mezzi (rispettivamente nel caso di strutture fisse e/o mobili) e la ricevuta del versamento di **€. 300,00** sul ccp. n° 12761078 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per l'istruzione della pratica e sopralluogo.

Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni equini

1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del gruppo;

d) tenere un registro di carico e scarico (anche informatizzato) per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;

e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;

h) certificare, su appositi moduli forniti dal **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna della Sardegna, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;

i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria e provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.

Al **Dipartimento di Ricerca**
per l'Incremento Ippico
P.zza Duchessa Borgia,4
07014 OZIERI

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Gruppo di raccolta embrioni per la specie equina e/o asinina

|_| **rinnovo** |_| **nuova autorizzazione** *(barrare la voce che interessa)*

Il sottoscritto
(*generalità del richiedente*) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE *(compilare se occorre)*

Ragione sociale
Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)
Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)
P.IVA

C H I E D E

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|\|_|_|

un gruppo di raccolta di embrioni per la specie equina e/o asinina

A tal fine dichiara

- che il Gruppo è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____
  località _____ via _____
  tel. n. _____ fax _____
  indirizzo web _____ e-mail _____;

- che il responsabile della gestione sanitaria del Centro è il medico veterinario dott. _____
  nato a _____ prov. _____ il _____ /_____ /_____
  residente a _____ prov. _____ via _____
  Partita IVA _____o C.F._____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____ con il numero_____;

D I C H I A R A

inoltre di impegnarsi a:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del gruppo;

d) tenere un registro di carico e scarico (o software dedicato) per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;

e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;

h) certificare, su appositi moduli forniti dal **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna della Sardegna, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;

i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;

l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto;

m) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;

n) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione.

Allega:

1. Indicazione delle attrezzature utilizzate

2. Ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) del Decreto 403/2000 qualora si utilizzi un laboratorio mobile;

3. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie delle strutture e/o mezzi rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio

4. Ricevuta del versamento di **€ 300,00** sul conto corrente postale n°12761078 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.

5. Indicazione del nominativo dei singoli componenti del gruppo di raccolta e del Veterinario responsabile della gestione del gruppo con autocertificazione dei dati anagrafici, titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione veterinaria ed iscrizione ad albo professionale ed agli elenchi tenuti dal DIRIP per i veterinari fecondatori

Luogo e data Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

E) Requisiti dei Centri di produzione degli embrioni equini ed asinini

I centri di produzione degli embrioni equini ed asinini, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna e possedere i seguenti requisiti:

a) operare stabilmente sotto la direzione di un veterinario responsabile della gestione tecnico-sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con fecondazione in vitro;

b) essere in possesso di un certificato dell'azienda sanitaria locale di competenza dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanita', cosi' come previsto dall'allegato A della direttiva 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE;

c) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

d) disporre di locali, per il trattamento degli embrioni, privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla eventuale stabulazione di animali;

e) essere costruiti in modo tale che i locali di trattamento ed immagazzinamento degli embrioni e di eventuale stabulazione di animali possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

f) non utilizzare un laboratorio situato in una zona dichiarata infetta dalle competenti autorità sanitarie;

g) disporre, ove usufruiscano di un laboratorio mobile, di una parte del veicolo appositamente attrezzata e composta da due aree distinte: una per l'esame ed il trattamento degli embrioni, l'altra per depositarvi le attrezzature ed i materiali che sono stati in contatto con gli animali donatori. Il laboratorio mobile deve sempre essere collegato con un laboratorio stabile, in modo che siano assicurate la sterilizzazione delle attrezzature e la fornitura dei liquidi e degli altri prodotti necessari per il prelievo ed il trattamento degli embrioni.

Autorizzazioni

Chiunque intenda gestire un Centro di Produzione di embrioni equini e/o asinini, deve munirsi di apposita autorizzazione, con validità quinquennale rinnovabile e non cedibile, inoltrando domanda **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, piazza Duchessa Borgia n°4, 07014 Ozieri allegando copia delle autorizzazioni sanitarie dei competenti servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali in ordine alle condizioni di igiene e salubrità dei locali e la ricevuta del versamento di **€ 300,00** sul ccp. n° 00149220907 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per l'istruzione della pratica e sopralluogo.

In particolare nelle domande per l' autorizzazione devono comunque essere ben espressi:

a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

b) nome e cognome, dati anagrafici ed indirizzo del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del centro allegando autocertificazione con l'espressa indicazione del possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, con l'esclusione delle lauree di primo livello, iscrizione ad Albo Professionale e relativo numero d'Ordine, codice univoco nazionale per l'esercizio della fecondazione artificiale

c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

d) elenco dei recapiti collegati;

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna può, in qualunque momento, revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Nell'autorizzazione deve essere fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, all' ubicazione del medesimo ed alle specie trattate (equina e/o asinina).

Obblighi per i centri di produzione di embrioni equini e/o asinini

I centri di produzione di embrioni equini e/o asinini hanno l'obbligo di:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;

d) annotare, su apposito registro (anche informatizzato) dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti ed embrioni: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;

e) tenere un apposito registro (anche informatizzato) di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;

f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;

g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione e matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;

h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;

l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;

m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.

Norme per la Pratica dell'impianto di embrioni equini e/o asinini

Sono autorizzati alla pratica dell'impianto embrionale soltanto i veterinari autorizzati alla fecondazione artificiale iscritti negli appositi elenchi tenuti dal DIRIP che attribuisce a ciascun iscritto un codice identificativo.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna prevede le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, che devono comunque contenere:

a) eventuali recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale embrionale;
b) iscrizione all'albo professionale.

Il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario autorizzato all'impianto embrionale risulti inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento previo parere di un'apposita commissione regionale di cui all'articolo 21, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000.

I veterinari hanno l'obbligo di:
a) rifornirsi di embrioni esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
b) mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;
c) certificare su appositi moduli forniti dall'Istituto Incremento Ippico della Sardegna, l'intervento di impianto embrionale.

Al **Dipartimento di Ricerca**
per l'Incremento Ippico
P.zza Duchessa Borgia,4
07014 OZIERI

Oggetto: **Legge 15 Gennaio 1991, n° 30 e D.M. 19 Luglio 2000, n. 403**
Richiesta autorizzazione a gestire un Centro di produzione di embrioni della specie equina e/o asinina

|_| **rinnovo** |_| **nuova autorizzazione** *(barrare la voce che interessa)*

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE *(compilare se occorre)*

Ragione sociale
Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)
Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)
P.IVA

C H I E D E

che venga autorizzato a gestire per il quinquennio |_|_|\|_|_|

un Centro di produzione di embrioni per la specie equina e/o asinina

A tal fine dichiara

- che il Centro è ubicato nel Comune di _____ provincia di _____ località _____ via _____ tel. n. _____ fax _____ indirizzo web _____ e-mail _____;

- che il responsabile della gestione sanitaria del prelievo e del trattamento degli oociti, nonché del trattamento e della conservazione degli embrioni prodotti con la fecondazione in vitro del Centro è il medico veterinario dott. _____ nato a _____ prov. _____ il _____ /_____ /_____ residente a _____ prov. _____ via _____ Partita IVA _____o C.F._____ iscritto all'Albo Professionale della Provincia di _____ con il numero_____;

D I C H I A R A

inoltre di impegnarsi a:

a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;

b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e stoccaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;

c) comunicare al **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della Direzione sanitaria del gruppo;

d) annotare, su apposito registro (o software dedicato) dei prelievi per ciascuna donatrice di oociti: razza, codice di identificazione e stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;

e) tenere un registro (o software dedicato) di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazioni degli embrioni prodotti nonché del materiale seminale utilizzato;

f) tenere un registro (o software dedicato) di carico per gli embrioni prodotti e di scarico per gli embrioni in uscita;

g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni congelati un documento accompagnatorio contenente i dati identificativi degli embrioni medesimi: specie, razza, numero di identificazione, o matricola, nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio fecondante, secondo il modello di cui all'allegato 2 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001;

h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del Centro di produzione, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 del DM 403 del 19 luglio 2000;

l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente gli embrioni;

m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto degli oociti. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo;

n) consentire in ordine alla richiesta di cui trattasi i controlli che il DIRIP riterrà opportuni;

o) sollevare il **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali o beni pubblici o privati per effetto delle attività che si svolgono all'interno della stazione.

Allega:

1. Descrizione dei fabbricati ed impianti dei locali e delle attrezzature utilizzate
2. Pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
3. Certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie delle strutture e/o mezzi rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio
4. Ricevuta del versamento di **€ 300,00** sul conto corrente postale n°12761078 intestato a **Dipartimento di ricerca per l'Incremento Ippico** dell'Agenzia Agris Sardegna, per le spese di istruttoria ed il relativo sopralluogo.
5. Relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione degli embrioni.

Luogo e data Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

****

PARTE SPECIALE

Regolamento della campagna di fecondazione

L'attività di fecondazione sarà regolata secondo i criteri di seguito elencati:

1) Norme generali per l'accesso al Servizio di fecondazione

Gli allevatori/proprietari delle fattrici interessati ad usufruire del servizio di fecondazione possono presentare richiesta scritta da inviare al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico (DIRIP), utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile presso gli uffici e più precisamente dovranno inviare per posta o presentare

- **Il mod.1**, per l'ottenimento dell'assegnazione di un determinato stallone tra quelli disponibili di cui all'**allegato A) compilato correttamente in tutte le sue voci. (I modelli non compilati correttamente o contenenti dati parziali o incompleti non verranno esaminati)**

L'assegnazione dello stallone richiesto avverrà **compatibilmente con la disponibilità del riproduttore**, tenuto conto del **numero massimo di monte** assegnate allo stesso per l'anno in corso, della **compatibilità delle linee sportive (il tasso di monta di ciascuno stallone è relativo tassativamente ad accoppiamenti nell'ambito della stessa linea sportiva: corsa - corsa, sella – sella; tutte le variazioni sella – corsa saranno accettate esclusivamente in virtù del pagamento di un'integrazione di € 100.00)**, delle **condizioni di sanità generale e riproduttiva** e della priorità attribuibile a quegli allevatori/proprietari che potranno dimostrare il valore genetico sportivo dei propri soggetti, con dati formali ed oggettivi, mediante idonee autocertificazioni e dimostrando di voler contribuire, in misura tangibile, alla raccolta e catalogazione delle informazioni qualificanti relative all'allevamento

L'assegnazione dello stallone sarà valida per un tempo massimo di 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta. Tale assegnazione sarà annullata se trascorso tale tempo non si provvederà a far pervenire l'attestato di avvenuto pagamento del tasso di monta.

Di norma le monte degli stalloni inquadrati nel Primo livello, saranno riservate alle "fattrici elitarie" di cui alla Deliberazione del CdA dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna n° 14 del 24/02/2005 e successive integrazioni
Allo scopo di poter dare riscontro alle richieste nei tempi più rapidi possibili, i richiedenti dovranno compilare il mod.1 precisando tassativamente tutti i dati richiesti ed indicare nella domanda un ***numero di fax o un indirizzo e-mail*** al quale inoltrare la risposta. In caso contrario questa sarà trasmessa all'indirizzo indicato per ricevere la posta ordinaria.
La nota di risposta proveniente dal Dipartimento, a firma o d'ordine del Direttore, dovrà essere esibita al responsabile della stazione di monta o del centro d'inseminazione artificiale quale autorizzazione per poter erogare il servizio.

2) Variazione dell'assegnazione del riproduttore

In presenza di motivazioni opportunamente argomentate o per indisponibilità del riproduttore assegnato per cause sanitarie, funzionali e/o tecniche legate al Centro di Produzione del materiale seminale, può essere concessa la variazione dell'assegnazione dello stallone a titolo gratuito. In caso di variazioni non opportunamente motivate dalle fattispecie sopraindicate è previsto ***il pagamento dell'ulteriore 50% degli oneri di servizio di monta agevolati stabiliti per il riproduttore richiesto***.

3) Autorizzazioni Stazioni di Monta

Il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni a gestire stazioni di monta equina pubbliche e private da parte del DIRIP è subordinato alla presentazione di apposita domanda di cui al **mod. 2** allegato al presente Regolamento ed al pagamento del diritto di **€ 300,00** per l'istruzione della pratica, tassativamente entro e non oltre il **15 Febbraio dell'anno di riferimento**. I gestori delle citate strutture sono tenuti alla puntuale conoscenza ed osservanza delle norme vigenti in materia di riproduzione equina (L. 30/91 e D.M.403/2000). Essi dovranno, inoltre, provvedere all'ottenimento, tassativamente entro e non oltre il **31 Marzo dell'anno di riferimento**, di un numero adeguato di Bollettari per la registrazione degli atti fecondativi (CIF), da richiedere presso gli uffici del DIRIP previo pagamento di €20,00 per ciascun bollettario. Al termine della campagna di fecondazione e comunque entro e non oltre il **31 Luglio dell'anno di riferimento**, sono tenuti a consegnare al DIRIP stesso i bollettari utilizzati e non utilizzati e gli estratti di monta correttamente compilati. I gestori che consegneranno i bollettari in ritardo saranno tenuti a corrispondere al DIRIP la somma di **€. 5,00 per ogni giorno di ritardo** rispetto al termine massimo più sopra stabilito. Ai gestori che, senza giustificato motivo rappresentato formalmente per iscritto, non abbiano provveduto nei termini previsti alla riconsegna dei bollettari potrà non essere concessa l'autorizzazione per l'anno successivo.
Si rammenta che l'emissione del CIF deve seguire l'intervento fecondativo e che, pertanto, è da considerarsi irregolare la richiesta di bollettari in data successiva al primo intervento fecondativo della stagione.

4) Convenzione con le Amministrazioni Comunali per la Gestione di Stazioni di monta decentrate

Come negli anni precedenti si conferma la disponibilità da parte del DIRIP a collaborare nella gestione di stazioni di monta periferiche decentrate, mediante stipula di apposita convenzione (Del. Comm. 05 del 10 febbraio 2006).

5) Classificazione Stalloni

Per quanto attiene la classificazione dei riproduttori nei vari livelli, razze e categorie, si rimanda all'**alleg. A**.

6) Oneri per il Servizio di Fecondazione

Per quanto attiene il tariffario della campagna di fecondazione si rimanda all'**alleg. B** "Oneri per il servizio di fecondazione". Tutte le agevolazioni sono dirette **esclusivamente** agli allevatori/proprietari di fattrici, residenti in Sardegna da almeno 5 anni. Il Pagamento degli oneri del servizio di fecondazione **(allegato B) deve intendersi anticipato e documentato**. Dovrà essere effettuato **esclusivamente** mediante

1. **assegno non trasferibile intestato a "Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico"**
2. **conto corrente postale n° 12761078 intestato a Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico**, Piazza Duchessa Borgia 4 – 07014 Ozieri (SS)
3. **bonifico bancario** su Banco di Sardegna, codice IBAN: **IT42K0101517203000070122646**

Nei casi in cui il pagamento degli oneri per il servizio di fecondazione avvenga mediante conto corrente postale o bonifico bancario, è obbligatorio specificare nella causale il nome della fattrice e dello stallone assegnato, in questo modo:

Oneri di servizio di fecondazione dello Stallone …… per la fattrice …….

a) Pagamento per il Servizio di Fecondazione: **Onere intero**

Il pagamento del servizio di fecondazione degli stalloni di prima e seconda categoria per le fattrici che non usufruiscono di oneri in misura agevolata, sarà regolato secondo i seguenti criteri:

L'onere intero del servizio di fecondazione dovrà essere versato nella misura del 100% all'atto dell'accoppiamento o del ritiro della prima dose del materiale seminale.
Nell'eventualità in cui la fattrice, al 30 settembre dell'anno di riferimento, non dovesse risultare gravida, l'allevatore/proprietario ha diritto al rimborso del 50% della somma versata, presentando istanza scritta indirizzata al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico - Piazza D. Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS) **tassativamente entro e non oltre il 15 Ottobre dell'anno di riferimento** A tale istanza va allegato il Certificato di Intervento Fecondativo (CIF) in originale ed opportuna certificazione medico veterinaria attestante la mancata gravidanza, rilasciata da professionista iscritto all'elenco regionale di cui all'**allegato D)** o ad altro elenco competente di cui alla L. 30/91.

7) Disposizioni per il ritiro di dosi di materiale seminale refrigerato

Il ritiro delle dosi di materiale seminale refrigerato sarà così regolato: vedi allegato E

a. Avranno diritto di precedenza quelle fattrici che hanno già ricevuto la prima dose del primo calore, solo per la seconda dose.
b. Le fattrici al primo calore non ancora fecondate.
c. Progressivamente le fattrici alla III^ – IV^ – V^ dose
d. Le fattrici al secondo calore secondo i criteri di cui ai punti precedenti ed ordinatamente a seguire con i successivi calori.

8) Utilizzo seme congelato di proprietà dell'Ente

Si conferma l'intenzione di procedere all'assegnazione delle dosi secondo la disponibilità corrente, vedasi **allegato C.**

9) Monta riservata a fattrici destinate alla produzione di soggetti da carne e razze equine ed asinine d'interesse locale e pony.

Il DIRIP mette a disposizione degli allevatori/proprietari di fattrici idonee, i riproduttori maschi di proprietà dell'Ente da destinare alle fattrici per le produzioni di soggetti da carne, a quelle appartenenti alle razze sarde iscritte al Registro Anagrafico delle popolazioni equine ed asinine riconducibili a gruppi etnici locali (Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano, Asino dell'Asinara e Asino sardo) ed alle fattrici destinate alla produzione del Pony. Considerato l'interesse pubblico alla tutela e valorizzazione di dette razze e popolazioni, non è previsto nessun onere economico per l'erogazione del servizio di monta. Per le stesse categorie è autorizzata la monta brada e, previa richiesta motivata, verifica delle condizioni del branco di destinazione e del numero e caratteristiche delle fattrici, è stabilita la concessione di riproduttori in comodato gratuito.

10) Riproduttori equini di interesse locale

Il presente capitolo si riferisce ai soggetti equini ed asinini che, pur non riconducibili ad alcun Libro genealogico o Registro Anagrafico con comunque oggetto dell'osservanza delle norme sulla riproduzione equina di cui al presente regolamento ed alle relative norme sovra-ordinate.

L'allevatore o il gestore di una stazione di monta che intende avvalersi della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, ovvero l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.deve annualmente presentare al Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza, ed allegando, qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un ente o organizzazione a cio' ufficialmente preposto. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere correttamente identificati ed anagrafati i secondo le norme vigenti in tema di anagrafe

11) Veterinari fecondatori ed operatori pratici di Fecondazione Equina

Il DIRIP tiene ed aggiorna gli elenchi regionali dei veterinari fecondatori **(allegato D)** ed operatori pratici d'inseminazione artificiale **(allegato E)** per la specie equina, per gli effetti di apposita delega della Giunta Regionale di cui alla Deliberazione n°4/35 del 31.01.1995 relativa all'applicazione della Legge 30/1991 e succ.

Sono autorizzati al ritiro del materiale seminale presso il Centro di Riproduzione Equina soltanto i Veterinari fecondatori e gli operatori pratici regolarmente iscritti al competente registro, che abbiano ritirato presso gli uffici del DIRIP la modulistica relativa alla Certificazione d'Intervento Fecondativo (bollettari CIF) previo pagamento di € 20,00 per ciascun bollettario **entro e non oltre il 01 Marzo dell'anno di riferimento**.

Nel caso in cui **pervenissero richieste di bollettari oltre la data sopra indicata**, il **versamento per ciascun bollettario dovrà essere di € 25,00**.

Il CRE non è autorizzato a consegnare materiale seminale per l'utilizzo da parte di veterinari o operatori pratici che non abbiano provveduto, preventivamente, al ritiro del bollettario ed al pagamento dei relativi oneri amministrativi

Sono, inoltre, autorizzati al ritiro del materiale seminale presso il Centro di Riproduzione Equina del Dipartimento anche quei Veterinari non iscritti al suddetto registro regionale, ma che abbiano provveduto preventivamente all'accreditamento presso il CRE, inviando per fax il mod. 2.

Sono altresì autorizzate al ritiro del materiale seminale soltanto persone formalmente delegate da detti Veterinari.

I Veterinari fecondatori e gli operatori pratici, che intendono utilizzare il materiale seminale fornito dal Centro di Produzione sono responsabili della Certificazione d'Intervento Fecondativo ed al termine della campagna di fecondazione e, comunque, entro e non oltre il **31 Luglio dell'anno di riferimento**, sono tenuti a consegnare al DIRIP i bollettari non utilizzati e gli estratti di monta correttamente compilati.

I Veterinari e gli operatori pratici che consegneranno i bollettari in ritardo saranno tenuti a corrispondere all'Ente la somma di **€. 5,00 per ogni giorno di ritardo** rispetto al termine massimo più sopra stabilito.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di cancellazione dagli Elenchi dei Veterinari fecondatori, quei professionisti che, senza documentata causa, consegnino i documenti relativi alla certificazione oltre il termine del 31 Dicembre dell'anno di riferimento.

A garanzia della corretta applicazione delle normative vigenti in materia di Riproduzione Equina, il DIRIP ha istituito la **Commissione di Vigilanza**, costituita da:

Direttore del DIRIP o suo delegato

Direttore del Centro di Riproduzione Equina del DIRIP

Funzionario tecnico designato dal Direttore del Dipartimento, con ulteriori funzioni di segreteria

La commissione di vigilanza, salvo casi particolari, viene convocata una volta l'anno dal Direttore del Dipartimento, generalmente dopo il termine della campagna di fecondazione e, comunque, entro l'anno di riferimento.

Tale commissione ha il compito di vigilare, analizzare e segnalare tutte quelle condizioni non coerenti con le normative vigenti in materia di riproduzione animale, proponendo di volta in volta al Direttore del Dipartimento i provvedimenti da adottare. Degli atti conseguenti sarà data informazione ai competenti Ordini Professionali della Provincia di competenza.

Saranno, inoltre, depennati dagli Elenchi tutti i Veterinari che, con comportamenti non consoni che verranno puntualmente contestati da questo Dipartimento, si rendano responsabili di atti difformi dalle normative vigenti in materia o, comunque, non corrispondenti alla deontologia professionale e lesivi del benessere animale.

Sono altresì tenuti all'osservanza delle norme di cui sopra gli Operatori pratici di F.A. per la specie equina, ed in modo particolare alle norme previste in materia dalla L. 30/1991 e successive modifiche e/o integrazioni.

****

ALLEGATO N. 1

CAMPAGNA DI FECONDAZIONE
ALLEGATI RELATIVI ALLA STAGIONE 2011

L'inizio della Campagna di Fecondazione per l'anno 2011 è stabilito a partire da martedi 15 febbraio nella sede di Su Padru - Centro di Riproduzione Equina e dalla metà del mese di marzo nelle eventuali stazioni periferiche.
L'unità di Tanca Regia del Centro di Riproduzione Equina svolgerà attività di Recapito del materiale seminale.

L'attività di fecondazione sarà regolata secondo i criteri elencati nella parte speciale: Regolamento della Campagna di Fecondazione

Allegato A : Classificazione Stalloni

Tutti gli elenchi potranno subire delle variazioni a seguito della pubblicazione ed invio del presente regolamento. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.sardegnagricoltura.it

STALLONI - PRIMO LIVELLO "PLUS"

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limitazioni	Sede
1	APPROACH The Bench	PSI	LAW SOCIETY	ARGUING	Pharly	/	F.A.	20 FATTRICI	IN SEDE
2	ROBINE	BWP	HEARTBREAKER	NOPTA	Saygon	/	F.A.	NESSUNA	OZIERI
3	KSAR SITTE	SBS	DARCO	INSEL SITTE	Major de La Cour	/	F.A.	80 FATTRICI	OZIERI
4	OSCAR DEY	AAS	URBINO de Florinas	QUADRELLA de la Crucca	Fanion II	73.56 %	F.A.	80 FATTRICI	OZIERI
5	VIDOC III°	AAS	PREPOTENTE	EVELIN de S.Anna	Matouka	63.39 %	F.A.	50 FATTRICI	OZIERI

STALLONI - PRIMO LIVELLO

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limitazioni	Sede
1	GROOM TESSE	PSI	GROOM DANCER	VIMCOMTESSE MAG	Highest Honor	/	F.A.	NESSUNA	OZIERI
2	CAJETANO	PSI	RUN THE GANTLET	INTENSIVE	Sir Wiggle	/	F.A.	5 FATTRICI	OZIERI
3	CALJGOLA	PSA	VEINARD al Maury	ELMAS III	Medar	100 %	F.A.	50 FATTRICI	OZIERI
4	SAHAAT	PSA	DORMANE	SAFIA Al Cassiere	Djelfor	100 %	M.N.	NESSUNA	OZIERI
5	LACONI	PSA	DORMANE	ZUALBARA	Villasalto	100 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
6	ZAIMECHE	PSA	VILLASSALTO	PALMADULA	Aragon	100 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
7	BALENT	AAS	DIGOS	QUASSIA	Neorion	52.47 %	M.N.	50 FATTRICI	PERIFERICA
8	EBENE de Montagne	AA	FOUGUEUX	ODYSSE	Samuel	37.41 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
9	FAIR PLAY D'OC	AA	IAGO C	EPINETTE D'OC	Fayriland II	47.47 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
10	FLORUS	AA	MANGAROSE	FUTIVE	Dan Music	60.28 %	F.A.	50 FATTRICI	OZIERI
11	FRAC di Montalbo	AAS	VIDOC III	CONDA deZamaglia	Medar	69.23 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
12	KING SIZE	AA	OSIER du Maury	THEISS de BEL NOUE	Barigoule	43,68 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
13	LALIQUIE	AAS	APPROACH The Bench	BEJAR	Digos	25.37 %	M.N.	NESSUNA	OZIERI
14	NADIRE	AAS	ABELE III	BELLINA	Sadali	58.75 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
15	NEONELI	AAS	CLAVELITO	FLORINAS	Fox Trott	37.46 %	F.A.	10 FATTRICI	IN SEDE
16	NOTRE DAM	AAS	OSCAR DEY	QUEEN GREEN	Green	51.39 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
17	O' PIF D'IVRAIE	AA	HERMES D'AUTHIEUX	JALISKA de Tanues	Jago C	32.89 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
18	OREGON	AAS	PIRADIN	CARMEN	Fox Trott	43.16 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
19	PREPOTENTE	AAS	VESUVIO	VANITA	Willy	55.96 %	F.A.	50 FATTRICI	OZIERI
20	QUADRETTO	AAS	ISABELLITO	CRISPINA	Fox trott	39.39 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
21	S'ARCHITTU	AAS	FOX TROTT	INCREDULA	Clavelito	44.99 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
22	SCOT de La Tilibba	AAS	SACRIPANT	VERBENA	Vol Ce Lest	44.34 %	F.A.	NESSUNA	OZIERI
23	ASCOT DES IFS	SF	URIEL	LUTINE DES IFS	Quastor	/	F.A.	NESSUNA	OZIERI
24	CONCORAL	HOLST.	CONTENDER	ARIANE VIII	Coriander	/	F.A.	NESSUNA	OZIERI

STALLONI - SECONDO LIVELLO

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limitazioni	Sede
1	RUIU	PSA	AZZAM	ARBOREA III	Matouka	100 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
2	ALISEI	PSA	RUBIS de Carrere	RUDALZA	Guadanu	100 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
3	IERZU	PSA	RUBIS de Carrere	ANNAH du Cayrou	Dormane	100 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
4	ILLORAI	PSA	RUBIS de Carrere	ZUALBARA	Villasalto	100 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
5	MANGAFLOR du Tounut	AA	MANGAROSE	FLORESKA	Florestan II	62.86 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
6	AURELYO	AAS	PHOSPH'OR	AUERELIA	Royo Kito	41.69 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
7	NATANTE	AAS	MATOUKA	ARMONIOSA III	Esso II	72.86 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
8	UMORIST	AAS	VEINARD al Maury	ORNELLA de Ozieri	Neorion	62.66 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
9	USIGNOLU	AAS	PHOSPH'OR	VAMPA de Thiesi	Esso II	37.30 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
10	EQUUS MON AMOUR	SF	ABDULLAH	UNE FONTAINE	Isengrain	/	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
11	ALLORO	SF	DOUBLE ESPOIRE	LIAMONE	Popof	/	M.N.	NESSUNA	OZIERI

STALLONI - TERZO LIVELLO

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limitazioni	Sede
1	FAHRAN de Carrere	PSA	MANGANATE	VAZIE de Carrere	Rif el Masan	100 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
2	USELLUS	PSA	VEINARD al Maury	IAPHA	Klarnet	100 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
3	USSARO de Zamaglia	PSA	RUBIS de Carrere	ARBOREA III	Matouka	100 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
4	TROVATORE del Menhir	AAS	RUBIS de Carrere	BASTA LECHEREO	Fox Trott	72.27 %	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA

STALLONI – LIVELLO PONY

N	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Tipo	Limitazioni	Sede
1	PRIAM d'Audes	PONY WELSH	BOLINO Ravignan	JADE d'Audes	Quiz Game du Logis	/	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
2	QUICK d'Audes	PONY WELSH	QUIZ GAMEdu Logis	PICORETTE	Brockwell Brandy	/	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
3	RATON d'Audes	PONY WELSH	QUIZ GAME du Logis	SOURIS d'Audes	Nuage de La Bruine	/	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
4	QUOBALT du Vignault	PONY WELSH	GO ON du Vignault	HORSEGATE Amethyst	Horsegate Ambassado	/	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA
5	SERENO	S.I.	SILVANO	CORINNE	Il S'En Donne	/	M.N.	NESSUNA	PERIFERICA

ELENCO STALLONI DISPONIBILI IN FECONDAZIONE CON MATERIALE SEMINALE CONGELATO

N.	Stallone	Razza	Padre	Madre	Padre Madre	% s.a.	Limitazioni
1	ALA CROIXNOIRE	PSA	TIDJANI	OKIE du Cassou	Baroud III°	100%	7 FATTRICI
2	JOHNNY ON THE SPOT	PSA	SAM TIKI	SPOT ME	Tiki Sahiber Ku	100%	40 FATTRICI
3	MALEEH	PSA	DAHMAN EL ARAMI	MANGALIE d'Albret	Manganate	100%	25 FATTRICI
4	RUBIS DE CARRERE	PSA	ELABORAT	NEVADOUR	Ourour	100%	45 FATTRICI
5	VEINARD AL MAURY	PSA	KESBEROY	VALSE du Cassou	Baroud III°	100%	25 FATTRICI
6	BONAPARTE N	AA	BENEDICT N	MARINA	Radautz	25,00%	30 FATTRICI
7	OLYMPIQUE LONDON	AA	LION D'OR	BARITCHOU	Tcherkess	33,22 %	20 FATTRICI
8	PIRADIN	AA	FARITCHOU	HAMADA	Cosmonaute	44,29 %	70 FATTRICI
9	QUIDAM DE LA CERE	AA	CYRUS B	FIORETTA	Baraki	54,36 %	25 FATTRICI
10	RHEINGOLD DE LUYNE	AA	FRACASSE	ALIBELLE	Djerba Oua	39,81 %	60 FATTRICI
11	MUNTANARU	AAS	RHEINGOLD DE LUYNE	PARIGINA	Fox Trott	46,85 %	25 FATTRICI
12	RAMSETE	AAS	PEROU de Roche	AIDA	Clavelito	43,11 %	7 FATTRICI
13	RELIS	AAS	CLAVELITO	CLAUDIA VIANALE	Quel de Lechereo	28,71 %	60 FATTRICI
14	PUPILLO DELL'ESERCITO ITALIANO	S.I.	LUCKY STRIKE	SCINTILLA delle Dame	Fire of Life	/	4 FATTRICI
15	PEDRITO DELL'ESERCITO ITALIANO	S.I.	LUCKY STRIKE	FUXIA MEDEA	Ekers	/	4 FATTRICI
16	ARPEGE DU BOIS	S.F.	JALISCO B	JICKIE d'Espoir	Cold Slipper	/	15 FATTRICI
17	CABDULA DU TILLARD	S.F.	ABDULLAH	QUANAGRA	Galoubet A	/	3 FATTRICI
18	OBERON DU MOULIN	S.F.	LAUDANUM	HERBE D'AUZAY	Invincible	/	25 FATTRICI
19	NANTE	PONY WESTF.	NALET	SILVIA	Sesam	/	7 FATTRICI

****

Allegato B : ONERI DI SERVIZIO DI FECONDAZIONE

RIPRODUTTORI

CLASSIFICATI AL 1°LIVELLO PLUS

Descrizione	Onere +Iva al 20% per prestazioni presso il C.R.E.	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 1000.00+20%= € 1.200,00	€ 1000.00+10%= € 1100,00
Fattrici AA, AAS e PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 250.00+20%= € 300,00	Nella misura agevolata di € 250.00+10%= € 275.00
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	Nella misura agevolata di € 550.00+20%= € 660,00	Nella misura agevolata di € 550.00+10%= € 605,00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 550.00+20%= € 660,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 350.00+20%= € 420,00 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.	Nella misura agevolata di € 550.00+10%= € 605,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 350.00+10%= € 385.00 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.

RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI" LINEA SPORT
CLASSIFICATI AL 1°LIVELLO

Descrizione	Onere +Iva al 20% per prestazioni presso il C.R.E.	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 860.00+20%= € 1.032,00	€ 860.00+10%= € 946,00
Fattrici AA e AAS iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 125.00+20%= € 150,00	Nella misura agevolata di € 125.00+10%= € 137.50
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP e fattrici PSA iscritte al competente Libro Genealogico	Nella misura agevolata di € 300.00+20%= € 360,00	Nella misura agevolata di € 300.00+10%= € 330,00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 180.00+20%= € 216,00	Nella misura agevolata di € 180.00+10%= € 198.00

RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI" LINEA CORSA, "ARABI" E "SELLA"
CLASSIFICATI AL 1°LIVELLO

Descrizione	Onere +Iva al 20% per prestazioni presso il C.R.E.	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 860.00+20%= € 1.032,00	€ 860.00+10%= € 946,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 165.00+20%= € 198,00	Nella misura agevolata di € 165.00+10%= € 181,50
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	Nella misura agevolata di € 430.00+20%= € 516,00	Nella misura agevolata di € 430.00+10%= € 473,00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 430.00+20%= € 516,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 265.00+20%= € 318,00 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.	Nella misura agevolata di € 430.00+10%= € 473,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 265.00+10%= € 291.50 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.

RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI" LINEA SPORT CLASSIFICATI AL 2°LIVELLO

Descrizione	Onere +Iva al 20% per prestazioni presso il C.R.E.
tasso intero	€ 575.00+20%= € 690,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 55.00+20%= € 66,00
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	Nella misura agevolata di € 110.00+20%= € 132,00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 82.50+20%= € 99,00

RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI" LINEA CORSA, "ARABI" E "SELLA"

CLASSIFICATI AL 2°LIVELLO

Descrizione	Onere +Iva al 20% per prestazioni presso il C.R.E.
tasso intero	€ 575.00+20%= € 690,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 110.00+20%= € 132,00
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	Nella misura agevolata di € 220.00+20%= € 264,00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 220.00+20%= € 264,00 per stalloni di razza P.S.I. e "Sella Europei" Nella misura agevolata di € 165.00+20%= € 198,00 per stalloni di razza A.A. , A.A.S. e P.S.A.

RIPRODUTTORI "ANGLO ARABI" LINEA SPORT CLASSIFICATI AL 3°LIVELLO

Descrizione	Onere +Iva al 20% per prestazioni presso il C.R.E.
tasso intero	€ 275.00+20%= € 330,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici E Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 27.50+20%= € 33,00
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	Nella misura agevolata di € 55.00+20%= € 66,00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 44.00+20%= € 52.80

RIPRODUTTORI ""ANGLO ARABI" LINEA CORSA E "ARABI" CLASSIFICATI AL 3°LIVELLO

Descrizione	Onere +Iva al 20% per prestazioni presso il C.R.E.
tasso intero	€ 275.00+20%= € 330,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici E Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 55.00+20%= € 66,00
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	Nella misura agevolata di € 110.00+20%= € 132,00
Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	Nella misura agevolata di € 88.00+20%= € 105,60

ONERI PER IL RITIRO DELLE DOSI DI MATERIALE SEMINALE REFRIGERATO

Descrizione	Onere
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	**Nessun onere aggiuntivo sino alla SECONDA DOSE DELLO STESSO CICLO** **€ 20.00 + IVA al 20% = € 24.00 per la terza, quarta e quinta dose** **€ 35.00 + IVA al 20% = € 42.00 per ogni dose successiva alla quinta**
Fattrici iscritte al Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano, ma non iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP e Fattrici di razza P.S.I. – iscritte ad uno Stud Book – non usufruenti di caratura A.N.A.C.	**€ 25.00 + IVA al 20% = € 30.00 per le prime tre dosi inseminanti nello stesso ciclo** **€ 40.00 + IVA al 20% = € 48.00 per le dosi oltre la terza per ciclo**

****

Allegato C: ONERI DI SERVIZIO DI FECONDAZIONE PER RIPRODUTTORI OPERANTI IN INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON SEME CONGELATO

Per i Riproduttori "ANGLO ARABI E FATTORE DI ANGLO ARABO": PIRADIN, RHEINGOLD de Luyne e OBERON du Moulin

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 1500.00+10%= € 1.650,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 272.73+10%= € 300.00

Per i Riproduttori "SELLA": CABDULA du Tillard

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 1500.00+10%= € 1.650,00
Fattrici AA, AAS iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 500.00+10%= € 550.00

Per i Riproduttori "ARABI":
RUBIS de Carrere e VEINARD al Maury

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 1500.00+10%= € 1.650,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 500.00+10%= € 550.00

Per i Riproduttori:
ARPEGE du Bois, BONAPARTE N , MUNTANARU, OLYMPIQUE LONDON, PUPILLO DELL'E.I., PEDRITO DELL'E.I., RAMSETE, RELIS E QUIDAM DE LA CERE (U.N.I.R.E.)

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
tasso intero	€ 860.00+10%= € 946,00
Fattrici AA, AAS E PSA iscritte ai competenti Libri Genealogici e Fattrici, con almeno il 25% di sangue A.A., iscritte al competente Libro Genealogico, derivante dagli incroci e successivi meticciamenti di fattrici presenti sul territorio regionale con Stalloni "Sella Europei"	Nella misura agevolata di € 136,36+10%= € 150,00

Per i Riproduttori:
ALA CROIXNOIRE, JHONNY ON THE SPOT e MALEEH

Descrizione	Onere + Iva al 10% per prestazioni all'esterno
Esclusivamente per fattrici di razza PSA iscritte al vigente Libro di Selezione del DIRIP	€ 300.00+10%= € 330.00

Per l'utilizzo di riproduttori operanti in inseminazione artificiale con seme congelato saranno consegnate al massimo TRE DOSI INSEMINANTI PER STAGIONE

****

Allegato D: **ELENCO VETERINARI FECONDATORI** (L. 30/91 D.M. 172/94)

N	VETERINARIO FECONDATORE	CITTA'	TELEFONO	CODICE
1	ABBOTTO Salvatore	SASSARI	333 9511801	SS0398F
2	AGNELLO Luca	DORGALI		NU0367F
3	ANDRISSI Laura	CAGLIARI		CA0360F
4	ARDU Mauro	SASSARI	328 8649611	SS0515F
5	BASCIU Laura	CAGLIARI		CA0515F
6	BASSU Antonio	ORISTANO	320 8759260	OR0152F
7	BIGGIO Giovanni Paolo	CALASETTA	328 8661590	CA0588F
8	BRUGHITTA Marco	SELARGIUS		CA0235F
9	BUSSU Michele	ORISTANO		OR0097F
10	CAMBA Stefano	ORISTANO		OR0104F
11	CAMPUS Giovanna	OZIERI		SS0645F
12	CANIO Salvatore	MACOMER		NU0341F
13	CANTAGALLI Cristiana	CAGLIARI	338 3622435	CA0529F
14	CATTARI Walter	TORTOLI'		NU0306F
15	CHERCHI Raffaele	SASSARI		SS0438F
16	CINELLU Gabriele	TRESNURAGHES		OR0106F
17	CONTINI Francesco	LANUSEI		NU0277F
18	CORONA Antonio	SASSARI		SS0617F
19	COSSU Ignazio	TISSI	DIRIP 079 783027	OR0123F
20	CUBEDDU Francesca	ALGHERO		SS0689F
21	D'ANGELO Valentina	IGLESIAS		CA0484F
22	DIAZ Alessandra	SASSARI	346 1334200	SS0436F
23	DORO Proto	SASSARI		SS0432F
24	FALCONI Antonio	ORISTANO		OR0032F
25	FANTACCI Riccardo	ORISTANO		OR0077F
26	FARCI Lucia	TISSI		CA0451F
27	FILIPPI Alessandro	POZZOMAGGIORE		SS0279F
28	FIORI Rossana	SASSARI	347 3802270	SS0567F
29	FLORE Carlo	SAMUGHEO	347 9435201	OR0134F
30	FOIS Maria Paola	SASSARI		SS0561F
31	LAI Andrea	MACOMER		NU0404F
32	LOTTA Giovanni	ORISTANO		OR0065F
33	MANCA Mario	ARBOREA		OR0103F
34	MANCA Patrizia	SEDILO		OR0149F
35	MANCA Rossella	SASSARI		SS0885F

36	MAROGNA Gavino	SASSARI		NU0309F
37	MARRAS Antonia	THIESI	380 2596796	SS0767F
38	MASALA Roberto	SASSARI		SS0552F
39	MASURI Gabriella	NUORO		NU0309F
40	MELOSU Ottavio	LACONI	349 7221276	NU0311F
41	MONNI Pino Serafino	ORGOSOLO		NU0291F
42	MONTINARO Salvatore	PORTO TORRES		SS0527F
43	MONTISCI Pierpaolo	MOGORO		OR0185F
44	MONTISCI Silvino	MOGORO	348 8944786	OR0042F
45	MORO Massimiliano	OLZAI	339 7418802	NU0364F
46	MULAS Enrico	CAGLIARI		CA0430F
47	MULAS Giuseppe	CAGLIARI		CA0441F
48	MULAS Roberta	ORISTANO		OR0150F
49	MUNTONI Sabina	LA MADDALENA		SS0643F
50	MUSIO Paola	ORISTANO		OR0161F
51	NICCOLINI Serena	SASSARI		SS0637F
52	NIEDDU Felice	OROTELLI		NU0240F
53	NURRA Nicolò	MACOMER		NU0267F
54	OPPES Renato	SELARGIUS		CA0223F
55	PADDEU Antonello	SASSARI		SS0649F
56	PALA Pasquale	ORUNE	338 3154918	NU0405F
57	PICCIAU Maurizio	MONSERRATO	347 2421447	CA0562F
58	PILO Giovanni Antonio	SASSARI	338 7062514	SS0636F
59	PINNA Marco Peppe	OZIERI	333 2676437	SS0564F
60	PIRAS G. Pasquale	LULA		NO0448F
61	PISCHEDDA Maurizio	SINDIA	339 7451871	CA0324F
62	PISTIS Alessandro	LANUSEI		NU0399F
63	PORCELLA Giovanni	TEULADA	347 1934515	CA0455F
64	PUDDU Paolo	OZIERI		SS0254F
65	ROCCHICIOLI Giovanni	ARBOREA		OR0130F
66	ROSATI Irma	SASSARI	339 3265546	SS0632F
67	ROSSI Andrea	VILLA SAN PIETRO		CA0145F
68	RUIU Pietro Franco	ORUNE		NU0326F
69	SANTORU Giovanni	THIESI	328 6322475	SS0711F
70	SCANO Giovanni	SANTULUSSURGIU		OR0111F
71	SCHIAFFINO Giovanni Matteo	USINI		SS0584F
72	SEDDA Giuseppe	ORISTANO		OR0131F
73	SERRA Giovanni Battista	DORGALI		NU0298F
74	SIAS Elio	SUNI	339 7680991	OR0131F

75	TARAS Andrea	OZIERI	320 7618913	SS0859F
76	TORELLI Stefania	QUARTUCCIU		CA0556F
77	TURIS Raimonda	SUNI		NU0308F
78	VERACHI Francesco	NUORO	329 4115145	NU0354F
79	ZIRANU Marco	ORANI		NU0365F
80	ZUCCA Antonio	SIAMAGGIORE		OR0026F
81	ZUCCA Francesco	SIAMAGGIORE		OR0194F

Allegato E: ELENCO OPERATORI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE LAICI

CODICI DEL REGISTRO NAZIONALE (L. 30/91 D.M. 172/94 - D.M. 403/00)

1	BARCA Salvatore P.	OSCHIRI		SS0006L
2	BEARE Julie	AIDOMAGGIORE		OR0005L
3	BERTULU Antonio	OZIERI		SS0003L
4	FERRANTI Stefano	SASSARI		SS0005L
5	PUTZULU Attilio	AIDOMAGGIORE		OR0006L
6	SALARIS Antonio	SEDILO		OR0004L
7	SATTA Gianfrancesco	OZIERI		SS0002L
8	SEDDA Giuseppe	DUALCHI		NU0003L
9	BRAZZI Antonello	S.LUSSURGIU		OR0010L
10	LAI Angelo	BONORVA		SS0012I

MODULISTICA
CAMPAGNA DI FECONDAZIONE 2011

Al Dipartimento di Ricerca
per l'Incremento Ippico
Piazza Borgia 4 – 07014 Ozieri SS

OGGETTO: **L. 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, D.M. 19 luglio 2000 n. 403.**
Domanda di abilitazione alla riproduzione per stallone appartenente a razza per cui non è istituito libro genealogico o registro anagrafico nazionale e per il quale si chiede il riconoscimento dell'interesse locale per l'anno _____

Il sottoscritto
(*generalità del richiedente*) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE *(compilare se occorre)*

Ragione sociale
Sede legale (indirizzo, tel., fax, e mail)
Sede amministrativa (indirizzo, tel., fax, e mail)
P.IVA

C H I E D E

l'abilitazione per la riproduzione del sottoscritto stallone ai sensi della normativa in oggetto.

Specie: Equina |__| Asinina |__|

Nome _____ Anno di nascita _____

Padre _____ Madre _____

II° Padre _____

Razza locale _____

Dati identificativi presenti in anagrafe equini: _____

Il suddetto riproduttore funzionerà presso la stazione di monta del sig. .....

e rappresenta un soggetto d' interesse locale per i seguenti motivi (spiegare il valore genetico del soggetto ed il previsto utilizzo dei puledri ottenibili dal riproduttore proposto, considerando anche le caratteristiche morfologiche_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ALLEGA:

a) fotocopia della dichiarazione di nascita del soggetto il cui originale verrà esibito all'atto della visita o qualora trattasi di animali provenienti dall'estero, copia del certificato genealogico o di origine rilasciato da un'Ente od organizzazione a ciò ufficialmente preposta, con traduzione autenticata nelle forme di legge;

b) certificazione della A.S.L. competente per territorio attestante i requisiti sanitari prescritti dalla normativa vigente;

c) fotocopia della autorizzazione della stazione di monta presso cui opererà lo stallone.

Luogo e data Firma

La firma viene apposta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 art. 38 comma 3

Al Dipartimento di Ricerca
per l'Incremento Ippico
Piazza Borgia 4 – 07014 Ozieri SS

Fax 079/781635 – 079/786624

OGGETTO: **Campagna di fecondazione 2011: Nota di merito o reclamo**

Il sottoscritto
(*generalità dell'utente*) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

intende esprimere

☐ nota di merito ☐ reclamo

Destinatario _____

Sintetica descrizione della motivazione: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Luogo e data Firma

Al Dipartimento di Ricerca
per l'Incremento Ippico
AGRIS SARDEGNA
Piazza Borgia 4 – 07014 Ozieri SS

OGGETTO: **Operatori fecondazione artificiale**
L. 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, D.M. 19 luglio 2000 n. 403.

Il sottoscritto
(*generalità del richiedente*) (*scrivere in stampatello*)

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		
Iscritto al Registro dei Veterinari Fecondatori della Regione Sardegna con il codi9ce n.		

C H I E D E

Che per l'anno _____ gli vengano forniti n. _____ bollettari CIF

Allega copia del pagamento di € _____ per n. _____ bollettari CIF (il prezzo di ciascun bollettario è di € 20,00), effettuato mediante versamento sul bollettino c.c.p. n. 12761078 intestato a: Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico

Luogo e data Firma

Al Dipartimento di Ricerca
per l'Incremento Ippico
AGRIS SARDEGNA
Piazza Borgia 4 – 07014 Ozieri SS

OGGETTO: **Stalloni privati**
L. 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, D.M. 19 luglio 2000 n. 403

Il sottoscritto
(generalità del richiedente) *(scrivere in stampatello)*

Cognome e Nome		
Comune	*prov.*	*data di nascita*
Comune di residenza	*prov.*	*località, frazione, via*
Telefono	*fax*	*e-mail*
Codice Fiscale e/o P.IVA		

In qualità di gestore della stazione di monta equina ☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA sita in località _____

del comune di _____ (prov. _____) con codice identificativo regionale _____

C O M U N I C A

che per l'anno 2011 vi funzioneranno i seguenti Stalloni:

1. Stallone _____ razza _____
   Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
   Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
2. Stallone _____ razza _____
   Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
   Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
3. Stallone _____ razza _____
   Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
   Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
4. Stallone _____ razza _____
   Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
   Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____
5. Stallone _____ razza _____
   Tasso di monta per le fattrici P. S. I € _____
   Tasso di monta per le fattrici A.A. € _____

e pertanto si richiedono n. . _____ bollettari CIF.

Allegati:

- Certificazione sanitaria rilasciata dal Dott. _____ dell'Azienda Sanitaria Locale n. _____ di _____
- Certificazione di iscrizione repertorio stalloni;
- Copia del pagamento di € _____ per n. _____ bollettari CIF (il prezzo di ciascun bollettario è di € 20,00), effettuato mediante versamento sul bollettino c.c.p. n. 12761078 intestato a: Dipartimento di Ricerca per l'Incremento Ippico

Luogo e data Firma